Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 novembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1936-XIV, n. 1900.
Modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare ed integrare le vigenti norme relative alla organizzazione degli Uffici e allo stato giuridico del personale in servizio presso gli Uffici stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato

per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'art. 41 del R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è sostituito dal seguente:

« Il direttore e il sostituto direttore, il capo della ragioneria e il capo dei servizi statistici degli Uffici provinciali dell'economia corporativa sono impiegati dello Stato ad ogni effetto di legge e sono posti alla esclusiva dipendenza del Ministero delle corporazioni, salvo la competenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica.

« Al personale indicato nel comma precedente si applicano le norme che regolano lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato secondo il gruppo ed il grado risultanti dai ruoli costituiti ai sensi dell'art. 72 ».

Art. 2. — Al predetto Regio decreto è aggiunto il seguente articolo 41-*bis*:

« Per il personale non previsto nell'articolo precedente sarà provveduto alla istituzione di appositi ruoli presso ciascun Consiglio.

« Tali ruoli comprenderanno il personale consiliare distinto, in corrispondenza della ripartizione adottata per gli impiegati statali, nei gruppi *A*, *B*, *C*, subalterni e salariati.

« Il limite massimo della spesa globale annua per trattamento di attività e di quiescenza di tutto il personale consiliare, complessivamente considerato, sarà determinato dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze. Detto limite potrà essere soggetto a revisione annuale.

« Le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico a qualsiasi titolo anche di quiescenza e le condizioni di assunzione e di carriera del personale dei ruoli predetti saranno determinate in conformità di un regolamento tipo emanato con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze. Le eventuali norme integrative, rese necessarie da particolari esigenze di ciascun Consiglio, saranno determinate, purchè non in contrasto con i concetti informatori del regolamento tipo, con deliberazione del Consiglio generale da sottoporsi all'approvazione del Ministro per le corporazioni ».

Art. 3. — L'art. 42 del predetto Regio decreto è modificato come appresso:

« Le spese per il personale previsto nel primo comma dell'articolo 41 e le spese per il relativo trattamento di quiescenza sono interamente a carico dei bilanci dei rispettivi Consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono però anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 75 e 76.

« Alle spese per il rimanente personale consiliare ed alle altre spese per il mantenimento degli Uffici, nonchè a quelle di cui ai richiamati articoli 75 e 76 provvedono direttamente i Consigli.

« Mediante decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, le spese effettive sostenute dal Tesoro dello Stato di cui al primo comma, sono di anno in anno ripartite tra i Consigli; le quote così stabilite sono versate in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata ».

Art. 4. — All'art. 43 del predetto Regio decreto è aggiunto dopo il secondo comma il seguente terzo comma:

« La somma complessiva di cui ai commi precedenti, sarà ripartita a favore dei singoli Consigli in proporzione dell'ammontare degli assegni corrisposti nell'anno precedente al personale da ciascun Consiglio ».

Art. 5. — L'art. 72 del predetto Regio decreto è modificato come appresso:

« Con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni saranno aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa che, a norma del precedente art. 41, è personale di Stato ».

Art. 6. — L'art. 73 del predetto Regio decreto è sostituito dal seguente:

« Saranno inquadrati nel rispettivo gruppo, nei ruoli istituiti ai sensi del precedente articolo, gli impiegati in pianta stabile dei ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali della economia corporativa, che alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, rivestivano, nei predetti ruoli delle Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, grado cui erano inerenti le funzioni proprie del ruolo in cui si effettua l'inquadramento.

« Nei ruoli predetti potranno essere altresì inquadrati al grado iniziale e previo apposito concorso per titoli, gli impiegati che alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, erano in pianta stabile presso le cessate Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali ed attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa, e che abbiano posteriormente a tale data acquisito il necessario titolo di studio.

« I funzionari che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente, saranno inquadrati nel grado 11° purchè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma.

« L'inquadramento di cui al primo comma del presente articolo verrà effettuato secondo le norme che saranno approvate con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato.

« Con altro Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le condizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi per titoli e per esami, necessari a coprire i posti di ruolo che risulteranno vacanti dopo effettuato l'inquadramento di cui ai commi precedenti, nonchè le altre norme relative ai concorsi medesimi.

« Per le successive ammissioni nel grado iniziale della carriera, da effettuare mediante concorsi per esame, e per le promozioni di grado, saranno applicate le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

« I funzionari che all'atto dell'inquadramento ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo e indennità temporanea mensile (caro viveri) o aggiunta di famiglia, inferiore a quello di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonchè per assegni *ad personam*, conserveranno la differenza quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di 1/3 dell'assegno per ogni aumento, o in ragione dello intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad 1/3 dell'assegno; l'assegno personale sarà considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio ».

Art. 7. — Al predetto Regio decreto è aggiunto il seguente articolo 73-*bis*:

« Nei ruoli da istituire ai sensi dell'art. 41-*bis* sarà inquadrato il personale in pianta stabile dei ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali che siano in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

« Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli impiegati che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente. Detti impiegati saranno inquadrati nel grado iniziale.

« All'inquadramento nei ruoli consiliari si farà luogo, in base a motivato giudizio, sulla capacità e l'idoneità politica di ciascun impiegato, giudizio che sarà espresso dal Consiglio generale con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

« L'inquadramento stesso dovrà essere effettuato per il gruppo e il grado corrispondenti al titolo di studio posseduto da ogni singolo impiegato ed alle funzioni da ciascuno effettivamente esercitate, osservate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed escluso comunque il conferimento di posizione gerarchica più favorevole di quella attuale.

« Gli impiegati che all'atto dell'inquadramento ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennità temporanea mensile (caro viveri) o aggiutna di famiglia, inferiore a quello di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonchè per assegni *ad personam*, conserveranno la differenza quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di 1/3 dell'assegno per ogni aumento, od in ragione dell'intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad 1/3 dell'assegno; l'assegno personale sarà considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio.

« I posti disponibili dopo l'inquadramento saranno conferiti al personale non di ruolo, con anzianità non posteriore al 1° gennaio 1932, che attualmente presti servizio negli Uffici provinciali dell'economia, con le modalità ed alle condizioni stabilite dal Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

« Gli avventizi i quali all'entrata in vigore del presente decreto avranno esercitato per almeno un quinquennio funzioni di carattere direttivo potranno ottenere la nomina a posti dei ruoli istituiti ai sensi dell'art. 72, con le modalità ed alle condizioni stabilite in materia dal R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

« Lo stesso Consiglio generale con deliberazione da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, d'intesa con quello delle finanze determinerà anche il trattamento spettante per ogni titolo al personale in pianta stabile che, in seguito al giudizio sfavorevole sulla sua capacità o perchè politicamente non idoneo venisse eliminato in occasione dell'inquadramento.

« In attesa dell'inquadramento e della sistemazione nei ruoli organici sia di Stato che consiliari, resta sospeso ogni provvedimento relativo ad assunzioni in pianta di personale ed a promozioni ».

Art. 8. — L'art. 74 del predetto Regio decreto è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati, indicati nel primo comma dell'art. 73, i quali ottengano l'inquadramento nei ruoli statali, hanno facoltà di chiedere, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, l'inquadramento nei ruoli consiliari con il trattamento annessovi ».

Art. 9. — Al predetto Regio decreto è aggiunto il seguente articolo 74-*bis*:

« E' istituito per il servizio dei Consigli provinciali dell'economia corporativa un ruolo di ispettori, composto di sei posti di cui tre di grado quinto e tre di grado sesto. Tali posti s'intendono aggiunti al ruolo dei direttori degli Uffici provinciali dell'economia corporativa di cui all'art. 72.

« Alle norme per l'assunzione del relativo personale sarà provveduto con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze ».

Art. 10. — L'art. 75 del predetto Regio decreto viene modificato come appresso:

Dopo le parole « sarà inquadrato » invece che « nei ruoli organici dei Consigli provinciali dell'economia corporativa » dire « sia nei ruoli di Stato, sia nei ruoli consiliari ».

Art. 11. — L'ultimo comma dell'art. 76 del predetto Regio decreto viene modificato come appresso:

« Mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il trattamento di quiescenza del personale facente parte dei ruoli organici di Stato proveniente dal personale di ruolo dei Consigli provinciali della economia, ed ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo ».

Art. 12. — L'art. 77 del predetto Regio decreto è soppresso.

Art. 13. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto, per la classificazione dei Consigli, per i passaggi dei funzionari dirigenti da uno ad altro Consiglio, nonchè quelle per la prima assegnazione dei posti di direttore presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a riunire in nuovo testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle del testo unico approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, coordinando in tale sede le disposizioni stesse.

Art. 14. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. 1901.

Determinazione dei contributi che alcuni Comuni delle provincie di Firenze, Livorno, Lucca e Pisa debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Firenze dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il comune di Cascina eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto per il funzionamento di quel Regio corso secondario di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Firenze, Livorno, Lucca e Pisa, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII 31 dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2. — I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 9. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

N. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1°-7-1930 31-12-1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — Provincia di FIRENZE.				
1	Castelfiorentino	480 —	720 —	—	720 —
2	Figline Valdarno	2.000 —	3.000 —	—	3.000 —
3	Firenzuola	2.825 —	4.237,50	—	4.237,50
4	Signa	2.700 —	4.050 —	—	4.050 —
	TOTALI	8.005 —	12.007,50	—	12.007,50
	II. — Provincia di LIVORNO.				
1	Cecina	6.206,60	9.309,90	—	9.309,90
	III. — Provincia di LUCCA.				
1	Barga	2.950 —	4.425 —	—	4.425 —
	IV. — Provincia di PISA.				
1	Cascina	5.100 —	7.650 —	1.226 —	6.424 —
2	Ponsacco	1.200 —	1.800 —	—	1.800 —
3	Santa Croce sull'Arno	10.018 —	15.027 —	—	15.027 —
	TOTALI	16.318 —	24.477 —	1.226 —	23.251 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 ottobre 1936-XIV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società di risparmio e prestiti di Marzana (Pola).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Considerato che la Società di risparmio e prestiti di Marzana — comune di Dignano — (Pola) è stata sciolta e messa in liquidazione con deliberazione dell'assemblea generale dei soci;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione della Società suddetta la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta è tale da rendere necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Società di risparmio e prestiti di Marzana (Pola) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Società stessa è sostituita con la procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4253)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 ottobre 1936-XIV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa fascista agricola di Ramacca (Catania).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cooperativa agricola fascista di Ramacca (Catania) con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375;
Ritenuto che la situazione in cui versa l'Azienda predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cooperativa agricola fascista di Ramacca (Catania) è revocata e la Cooperativa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4260)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 ottobre 1936-XIV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino);
Considerato che la situazione della predetta Cassa è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino) sono sciolti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4262)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1936-XIV.
Revoca della nomina del sig. Terragni Umberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 agosto 1927-V, n. 5058, col quale il signor Terragni Umberto di Gaetano venne nominato rappresentante alle grida del signor Bacigalupi Piero fu Michele, agente di cambio presso la Borsa di Milano;
Visto l'atto 24 settembre 1936-XIV, per notaio Caligaris dott. Giacomo di Milano, col quale il succitato rappresentante ha, con effetto del 31 dicembre p. v., rinunciato al mandato a suo tempo conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 31 dicembre 1936-XV, è revocata la nomina del signor Terragni Umberto a rappresentante alle grida del sig. Bacigalupi Piero, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(4266)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1936-XIV.
Revoca dalla carica del sig. Anselmi Francesco a rappresentante di agente di cambio presso la borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1934-XII, n. 2371, con il quale il sig. Anselmi Francesco fu Enrico venne nominato rappresentante alle grida del sig. Comi Ambrogio fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa di Milano;
Visto l'atto in data 8 ottobre 1936-XIV, per notar Bottoni dott. Giuseppe di Milano, col quale il succitato rappresentante ha, con effetto dal 23 stesso mese rinunziato al mandato conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 23 ottobre 1936-XIV, è revocata la nomina del sig. Anselmi Francesco a rappresentante alle grida del sig. Comi Ambrogio, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: DI REVEL.

(4267)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1936-XIV.
Autorizzazione all'Azienda autonoma della stazione di cura di Bormio ad applicare speciali contribuzioni negli spettacoli e trattenimenti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la domanda in data 1° maggio 1936-XIV, con la quale il presidente dell'Azienda autonoma della stazione di cura di Bormio, chiede, in esecuzione di deliberazione adottata da quel Comitato locale in adunanza del 12 febbraio precedente, l'autorizzazione ad applicare una speciale contribuzione sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti nella misura fissa del cinque per cento sul prezzo relativo, limitatamente al periodo dal 1° luglio al 31 agosto di ciascun anno;
Considerato che i proventi dell'imposta e del contributo speciale di cura si addimostrano insufficienti a fronteggiare tutte le esigenze inerenti allo sviluppo turistico della stazione;
Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Sondrio in seduta dell'8 aprile 1936-XIV;
Veduti l'articolo 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato col R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di cura di Bormio è autorizzata ad applicare una speciale contribuzione sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e ai trattenimenti nella misura fissa del cinque per cento sul prezzo relativo, limitatamente al periodo dal 1° luglio al 31 agosto di ciascun anno.
Il Prefetto di Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. Il Ministro per l'interno: BUFFARINI.

(4270)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1936-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE.

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 in due zone della provincia di Teramo;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 settembre 1935 in due zone della provincia di Teramo, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, per la sola zona dell'estensione di ettari 1000, delimitata come segue:
1) Strada nazionale Teramo-Ponte Vomano nei pressi della Villa Littoria;
2) Sponda sinistra fiume Vomano dal ponte suddetto fino a quello fuori l'abitato di Montorio al Vomano;
3) Strada nazionale del Gran Sasso da Montorio al Vomano a Teramo.
La Commissione venatoria provinciale di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(4272)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1936-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile sito in Alessandria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Alessandria il 9 febbraio 1935-XIII a rogito del dott. Mensi Mario, notaio colà residente, atto col quale il comune di Alessandria ha donato all'Opera nazionale Balilla per la costruzione della Casa del Balilla un appezzamento di terreno di forma trapezoidale della superficie complessiva di metri quadrati 10.580 circa con sovrastanti costruzioni ad ovest della città in mappa ai numeri 48 e 49 e parte del numero 47 e del numero 50, foglio mappale 182 (CXXXII) confinante da ogni lato con la restante proprietà comunale in parte sistemata ed in parte da sistemarsi a pubblici viali od a pubblica strada;

Veduta la deliberazione n. 44 in data 16 settembre 1936-XIV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(4273)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1936-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Massa Lombarda.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Ravenna il 2 gennaio 1935-XIII, a rogito del dott. Beltramelli Filippo, notaio colà residente, atto dal quale risulta:

1° che i signori Remigio e Francesco Anconelli fu Carlo, le sorelle Armanda, Maria, Luigia, Domenica e Berta Anconelli e la loro madre Angela Baroncini vedova Anconelli da una parte ed il signor Domenico Piancastelli dall'altra, hanno venduto all'Opera nazionale Balilla per il prezzo complessivo di L. 60.000 i seguenti beni immobili: *a*) area di terreno da segnarsi nel nuovo catasto del comune di Massalombarda, foglio 33, al rustico coi numeri 3 e 5-*c*, della superficie complessiva di ettari 0,44,26 ed all'urbano col n. 4 (parte di casa in Corso Vittorio Veneto n. 24 e Via Piave n. 9, catastalmente di piani 3 e vani 6, ora demolita) della superficie di mq. 310; *b*) area di terreno adiacente alla precedente indicata al foglio 33 del nuovo catasto di Massalombarda col n. 5-*b*, della superficie di mq. 232;

2° che l'Opera pia Venturini di Massalombarda si è obbligata a costruire sul terreno sopra descritto la « Casa del Balilla », restando stabilito che l'Opera nazionale Balilla avrà la proprietà del piano terreno, mentre il piano superiore resterà di proprietà dell'Opera pia Venturini;

Veduta la deliberazione in data 3 settembre 1936-XIV, n. 43, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dei beni immobili di cui sopra, costituiti dal terreno venduto dai signori Anconelli e Piancastelli e dal primo piano dell'edificio costruito sul terreno medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(4274)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1936-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Vicenza il 29 maggio 1936-XIV a rogito del segretario generale del Comune, atto col quale il comune di Vicenza ha venduto all'Opera nazionale Balilla per il prezzo di L. 62.737,50 un appezzamento di terreno in Contrà delle Barche piarda ex Fanton, della superficie complessiva di metri quadrati 5975, censito in catasto ai mappali nn. 153-*f*, 154-*b*, 155-*b*, tutti del foglio VII, sezione *A*, comune amministrativo di Vicenza;

Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione della Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 46 in data 18 settembre 1936-XIV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto del bene immobile di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(4276)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1936-XIV.
Ripartizione della provincia di Novara in cinque gruppi di Comuni agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Visto il prospetto compilato d'accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette per il riparto della provincia di Novara in cinque gruppi di Comuni, agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto con riguardo alla importanza dei suddetti Comuni ed allo stato di avanzamento delle operazioni di formazione del nuovo catasto nei Comuni medesimi;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella indicante la ripartizione della provincia di Novara in cinque gruppi di Comuni, e l'anno in cui, a cominciare dal 1937, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione periodica dei terreni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

Tabella indicante la ripartizione della provincia di Novara in cinque gruppi di Comuni, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione in ciascun gruppo.

Gruppo I (Anno 1937).

1. Arizzano
2. Arona
3. Aurano
4. Baveno
5. Biandrate
6. Brovello Carpugnino
7. Cambiasca
8. Cannero
9. Cannobio
10. Caprezzo
11. Carpignano Sesia
12. Casalbeltrame
13. Casaleggio Castellazzo
14. Casalvolone
15. Cavaglio Spoccia
16. Cursolo Orasso
17. Dormelletto
18. Falmenta
19. Chiffa
20. Gignese
21. Gurro
22. Intra
23. Intragna
24. Invorio
25. Landiona
26. Lesa Belgirate
27. Massino
28. Meina
29. Miazzina
30. Nebbiuno
31. Oggebbio
32. Pallanza
33. Paruzzano
34. Pisano
35. Premeno
36. Recetto
37. San Nazzaro Sesia
38. San Pietro Mosezzo
39. Stresa Borromeo
40. Trarego Vioggiona
41. Vicolungo

Gruppo II (Anno 1938).

1. Bannio Anzino
2. Boca
3. Borgo Lavezzaro
4. Borgomanero
5. Briga
6. Calasca Castiglione
7. Casalino
8. Castelli Cusiani
9. Cavaglio D'Agogna
10. Cavallirio
11. Ceppo Morelli
12. Cerano
13. Cressa
14. Cureggio
15. Fontaneto d'Agogna
16. Garbagna Novarese
17. Gargallo
18. Gattico
19. Gozzano
20. Granozzo con Monticello
21. Grignasco
22. Macugnaga
23. Maggiora
24. Nibbiola
25. Prato Sesia
26. Romagnano Sesia
27. Romentino
28. Soriso
29. Sozzago
30. Suno
31. Terdobbiate
32. Tornaco
33. Trecate
34. Vanzone con San Carlo
35. Vespolate
36. Vinzaglio.

Gruppo III (Anno 1939).

1. Ameno
2. Armeno
3. Barengo
4. Bellinzago Novarese
5. Cameri
6. Casale Corte Cerro
7. Cesara
8. Cossogno
9. Gravellona Toce
10. Madonna del Sasso
11. Miasino
12. Mergozzo
13. Momo
14. Oleggio
15. Omegna
16. Ornavasso
17. Orta San Giulio
18. Pettenasco
19. Pieve Vergonte
20. Premosello
21. Quarna
22. San Bernardino Verbano
23. Valstrona
24. Vaprio D'Agogna
25. Vogogna.

Gruppo IV (Anno 1940).

1. Agrate Conturbia
2. Antrona Schieranco
3. Baceno
4. Beura Cardezza
5. Bognanco
6. Bogogno
7. Borgo Ticino
8. Castelletto sopra Ticino
9. Comignago
10. Crevola D'Ossola
11. Crodo
12. Divignano
13. Domodossola
14. Maiano Ticino
15. Mezzomerico.
16. Montescheno
17. Piedimulera
18. Pombia
19. Trasquera
20. Varallo Pombia
21. Varzo
22. Veruno con Revislate
23. Villadossola.

Gruppo V (Anno 1941).

1. Briona
2. Caltignaga
3. Craveggia
4. Druogno
5. Fara Novarese
6. Formazza
7. Galliate
8. Ghemme
9. Malesco
10. Masera
11. Montecrestese
12. Novara
13. Premia
14. Re
15. Santa Maria Maggiore
16. Sizzano
17. Trontano.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(4268)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 novembre 1936-XV - N. 212.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	92,90	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,35	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436,60	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,29	Rendita 3,50 % (1906)	72,75
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	69,25
Belgio (Belga)	3,205	Id. 3 % lordo	52,45
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	72 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935	91,075
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	87,63
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 6 % - Scad. 1940	100,125
Islando (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,125
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,05
Norvegia (Corona)	4,7059	Id id. 4 % - Id. 15-12-43	89,05
Olanda (Fiorino)	10,2564	Id. id. 5 % - Id. 1944	93,425

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Società di risparmio e prestiti di Marzana (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R.D.L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società di risparmio e prestiti di Marzana — comune di Dignano — (Pola) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Società stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Luigi Paliaga è nominato commissario liquidatore della Società di risparmio e prestiti di Marzana (Pola) ed i signori Martino Chiari di Martino, Giovanni Colli di Pasquale e Giovanni Compari fu Antonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate nel titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4259)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fascista di Ramacca (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R.D.L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cooperativa agricola fascista di Ramacca (Catania) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. dott. Paolo Torrisi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa agricola fascista di Ramacca (Catania) ed i signori Francesco Santagati di Giuseppe, Girolamo Di Fazio fu Salvatore e Francesco Giglio fu Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4261)

Nomina del commissario straordinario per la Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R.D.L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino);

Dispone:

Il sig. Francesco De Bellis, fu Pasquale, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino) ed i signori dott. Domenico De Cillis, rag. Giovanni Sardo e rag. Antonio Avallone sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4263)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società operaia cooperativa « San Giuseppe » di Valguarnera (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R.D.L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 agosto 1936-XIV n. 179 col quale si è provveduto alla messa in liquidazione della Società operaia cooperativa « San Giuseppe » di Valguarnera (Enna);

Veduto il proprio provvedimento in data 29 luglio 1936-XIV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 agosto 1936-XIV n. 179, con il quale si è nominato il dott. Scarlata Antonino commissario liquidatore ed i signori Plauca Nicola di Domenico, Spampinato Cristoforo fu Paolo e Pecora Gaetano fu Luigi membri del Comitato di sorveglianza della predetta Società cooperativa;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del signor Spampinato Cristoforo;

Considerato che le generalità del sig. Plauca Nicola di Domenico indicato nel proprio provvedimento sopra citato devono essere rettificate in quelle di Blanca Nicolò fu Domenico;

Dispone:

Il sig. Lentini Giuseppe di Serafino è nominato, in sostituzione del sig. Spampinato Cristoforo, membro del Comitato di sorveglianza della Società operaia cooperativa « San Giuseppe » di Valguarnera (Enna), che risulta pertanto composto dei signori Blanca Nicolò fu Domenico, Lentini Giuseppe di Serafina e Pecora Gaetano fu Luigi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4264)

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a 22 posti di aiuto referendario.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire, per l'anno 1937-XV, pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Presidenziale in data 3 novembre 1933 che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera di concetto della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli ed esame per l'ammissione di 22 aiuti referendari (grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 2. — Possono prendere parte al concorso:

1° gli impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato e quelli di gruppo *B* della Corte dei conti;

a) che siano in possesso del diploma di laurea od altro titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti di istruzione superiore, richiesto per l'ammissione nelle carriere di gruppo A dell'Amministrazione statale, esclusi i ruoli tecnici;

b) che siano stati qualificati ottimi nell'ultimo triennio ed abbiano non meno di quattro anni di servizio, se impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, ed otto se di gruppo *B* della Corte dei conti. A tale effetto il servizio eventualmente prestato nel gruppo *B* dagli impiegati di gruppo *A* è valutabile per metà della durata, ma per non più di due anni; quello prestato presso altre Amministrazioni dello Stato dagli impiegati di gruppo *B* della Corte dei conti è valutabile per tutta la durata se di gruppo *A*, e per non oltre quattro anni se di gruppo *B*;

2° i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni;

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3. — I concorrenti non debbono aver superato alla data del presente decreto il limite di 35 anni, elevato a 40 in favore degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra e di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od in qualità di legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Art. 4. — I concorrenti che appartengono al personale del gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, debbono far pervenire al Segretario generale della Corte dei conti, entro i 60 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, apposita domanda in carta bollata da L. 6, rivolta al Presidente della Corte stessa e corredata:

a) del certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o segretario federale amministrativo che attesti l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data della iscrizione stessa;

b) del titolo di studio prescritto, in originale o copia autentica;

c) dei documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di 35 anni, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante le guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svolte nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, *Giornale militare* del 1922, ove ne abbiano diritto.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *a*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o di chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere,

oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Coloro che rivestono la qualifica di ufficiale di complemento o di ufficiale della M. V. S. N. dovranno presentare copia dello stato di servizio militare;

d) della copia dello stato matricolare civile, dal quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia;

e) dei documenti e dei titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 5. — I concorrenti che appartengono al personale del gruppo *B* della Corte dei conti debbono presentare la domanda al Segretariato generale della Corte stessa, entro il termine di cui all'articolo precedente, corredata:

a) del titolo e dei documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4, ove non risultino già acquisiti al fascicolo personale;

b) degli altri titoli e documenti che essi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 6. — I procuratori e gli avvocati debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di cui all'art. 4, apposita domanda in carta bollata da L. 6, rivolta al Presidente della Corte stessa, contenente l'indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso recapito, e corredata:

1° dei documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) del precedente art. 4;

2° del certificato, da rilasciarsi dal competente Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data dell'iscrizione stessa e la inesistenza di procedimenti disciplinari a di lui carico;

3° dell'estratto dell'atto di nascita;

4° del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5° del certificato del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

6° del certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7° del certificato, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i concorrenti alla visita di un sanitario di fiducia per accertarne la completa idoneità ai servizi di istituto;

8° dello stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole);

9° del foglio di congedo illimitato, ovvero del certificato di esito di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Art. 7. — I concorrenti che risiedano nelle Colonie, nei possedimenti italiani ovvero all'estero, potranno presentare la domanda entro il termine di cui al precedente art. 4, salvo a far pervenire i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 8. — I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesto se trattisi di mutilati o invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui al precedente comma, quando attestino l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno sempre essere vistati, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci e contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che tale iscrizione continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere *a*) e *c*) ultimi due commi, dell'articolo 4, ed ai numeri 2, 4 e 8 dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Art. 9. — Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per aiuto referendario presso la Corte dei conti.

Art. 10. — La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;
di due consiglieri della Corte stessa;
di un consigliere di Cassazione;
di un professore ordinario o straordinario della Facoltà di giurisprudenza o scienze politiche della Regia università di Roma, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal Presidente.

Art. 11. — La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Non sarà ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12. — L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà di quattro prove scritte ed una orale, che verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento: quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale, ovvero il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato, o la tessera di iscrizione all'albo, se procuratori od avvocati.

Art. 13. — Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 14. — Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi agli esami orali soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti, la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa.

Questa non si riterrà superata se non sarà riportata la media di almeno sette decimi.

La somma della media complessiva delle prove scritte, della media della prova orale e della valutazione ottenuta per i titoli, costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

Per la formazione della graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, la Commissione applicherà, nei casi di parità di

merito, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 15. — La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata tenendo conto dei diritti preferenziali stabiliti dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e dai provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV

Il presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

I.

a) Diritto civile e commerciale;
b) Procedura civile.

II.

a) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo e corporativo.

III.

a) Scienza delle finanze;
b) Contabilità generale dello Stato.

IV.

Corte dei conti - Ordinamento e funzioni.

Prova orale.

L'esame orale verte sul programma delle prove scritte e sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale;
b) elementi di diritto finanziario, con particolare riguardo alla legislazione sulle imposte dirette e tasse sugli affari;
c) legislazione relativa all'ordinamento gerarchico, allo stato giuridico ed alle pensioni degli impiegati civili e militari.

Il presidente: GASPERINI.

(4282)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a 9 posti di vice revisore (gruppo B).

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire, durante l'anno 1937-XV, pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Presidenziale 8 gennaio 1934-XII, che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera di revisione della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a 9 posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti (gruppo *B*).

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2. — I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° ed essere in possesso di uno dei titoli di studio riconosciuti idonei per l'ammissione nelle carriere del gruppo *B*, delle Amministrazioni statali.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed è portato ad anni 39 per i concorrenti mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per i decorati al valor militare ed i promossi per merito di guerra.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nel precedenti comma sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 3. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 6 e rivolta al Presidente della Corte dei conti, dovrà essere presentata al Segretariato generale della Corte stessa entro i 60 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4. — La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o segretario federale amministrativo comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data dell'iscrizione stessa. Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero il certificato dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

f) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, Giornale Militare del 1922, ove ne abbiano diritto.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

I cittadini residenti nel Regno che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *e*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I certificati di cui alla lettera *e*), relativi ai cittadini residenti all'estero, agli italiani non regnicoli e ai cittadini sammarinesi, che si trovino nelle condizioni previste al comma precedente, oltre a contenere tutte le indicazioni specificate nel comma stesso, dovranno essere sempre ratificate dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci.

Coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o quella di ufficiale della M.V.S.N., dovranno presentare copia dello stato di servizio militare;

i) titolo di studio in originale o copia autentica;

l) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole).

Art. 5. — I concorrenti che risiedano nelle colonie, nei possedimenti italiani, ovvero all'estero, potranno presentare la sola domanda entro il termine di cui all'articolo 3, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 6. — I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto all'art. 2 per il requisito dell'età.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta se trattisi di mutilati od invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *l*) ed ai tre ultimi commi della lettera *h*) dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), *h*) ed *i*) dell'art. 4 insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale, da cui risulti anche lo stato di famiglia.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, possono produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), una attestazione dell'Autorità dalla quale dipendono, da cui risulti la suddetta loro qualità.

Art. 7. — Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 8. — L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà secondo il programma allegato al presente decreto, di tre prove scritte ed una orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato.

Art. 9. — La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di due primi referendari o referendari della Corte stessa;

di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°;

di un professore di matematica o di ragioneria di istituto medio di 2° grado, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal Presidente.

Art. 10. — Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Per la formazione della graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame la Commissione applicherà, nei casi di parità di merito, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 11. — La graduatoria dei vincitori del concorso sarà stabilita tenendo conto dei diritti preferenziali stabiliti dall'articolo 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e dai provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12. — I vincitori del concorso saranno nominati vice revisori in prova con l'assegno lordo mensile di L. 625,36 — comprensive dell'aumento stabilito dal R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719 — e con l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Roma, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte.

1. Nozioni di diritto pubblico (costituzionale, amministrativo e corporativo) e di diritto privato (civile e commerciale).
2. Nozioni sulla Corte dei conti e sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3. Prova pratica su una delle seguenti materie a scelta del candidato:

a) aritmetica e algebra elementare fino alle equazioni di secondo grado ad una incognita, incluse;

b) computisteria: ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Prova orale.

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di economia politica, di scienza delle finanze e di statistica.

Roma, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Presidente: GASPERINI.

([illegible])

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a 10 posti di alunno d'ordine.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 3 ottobre 1936-XIV che autorizza a bandire, per l'anno 1937-XV, pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Presidenziale 13 dicembre 1934-XIII che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera d'ordine della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a 10 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti (gruppo *C*).

Art. 2. — I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non superato il 25°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionario fiumano od hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed è portato ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, per i decorati a valore militare ed i promossi per merito di guerra.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi, sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 3. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 6 e rivolta al Presidente della Corte dei conti, dovrà essere presentata al Segretariato generale della Corte stessa entro i 60 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4. — La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso recapito, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. A riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data della iscrizione stessa. Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero il certificato dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure esser rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risieda l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre, per quelli residenti nel Regno, sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

f) certificato, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultati dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza nel caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588, Giornale Militare del 1922, ove ne abbiano diritto.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

I cittadini residenti nel Regno che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *e*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci.

Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I certificati di cui alla lettera *e*), relativi ai cittadini residenti all'estero, ad italiani non regnicoli e a cittadini sammarinesi che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, oltre a contenere tutte le indicazioni specificate nel comma stesso, dovranno essere sempre ratificati dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci.

Coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o di ufficiale della M. V. S. N. dovranno presentare copia dello stato di servizio militare;

i) diploma, in originale o copia autentica, di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

l) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole).

Art. 5. — I concorrenti che risiedano nelle colonie, nei possedimenti italiani ovvero all'estero, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'articolo 3, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 6. — I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto all'articolo 2 per il requisito dell'età.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta se trattisi di mutilati od invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e), f), l), ed ai tre ultimi commi della lettera h) dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nella affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo o non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere e), h), e i) dell'articolo 4, insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente Ufficio del personale da cui risulti anche lo stato di famiglia.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono produrre, in luogo dei certificati indicati alle lettere b), c) e d), una attestazione dell'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti la suddetta loro qualità.

Art. 7. — Con ordinanza presidenziale non motivata ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso per alunno d'ordine in prova presso la Corte dei conti.

Art. 8. — L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte e di una prova orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato.

Art. 9. — La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di un primo referendario o di un referendario della Corte stessa, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal Presidente.

Art. 10. — Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Per la formazione della graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame la Commissione applicherà, nei casi di parità di merito, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 11. — La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata tenendo conto dei diritti preferenziali stabiliti dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e dai provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12. — I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova con l'assegno lordo mensile di L. 403,92, comprensive dell'aumento stabilito con R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e con l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Roma, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME.

Prove scritte.

1. Componimento d'italiano.
2. Risoluzione di un problema d'aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le due prove serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.
3. Ordinamento della Corte dei conti.
4. Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.
5. Prova di dattilografia.

Il Presidente: GASPERINI.

(4284)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a 4 posti di inserviente.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV che autorizza a bandire, per l'anno 1937-XV, pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli a n. 4 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti, di cui uno è riservato agli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2. — I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non superato il 25°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; ed è portato ad anni 39 per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, per i decorati al valor militare ed i promossi per merito di guerra.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi suddetti sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 3. — La domanda di ammissione al concorso, diretta al Presidente della Corte dei conti e redatta su carta bollata da L. 6, dovrà essere presentata al Segretariato generale della Corte stessa entro i 60 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4. — La domanda dovrà essere scritta e firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data dell'iscrizione stessa. Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero il certificato dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

f) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre. Per gli invalidi affetti da lesioni ascritte alla 9ª e 10ª categoria il medico dovrà esplicitamente dichiarare se l'invalidità sia contemplata in una delle voci indicate all'art. 15, comma 2°, del regolamento approvato col R. decreto 23 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, nella quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, Giornale militare del 1922, ove ne abbiano diritto.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *e*), apposito certificato, rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato deve contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I certificati di cui alla lettera *e*), relativi a cittadini residenti all'estero, ad italiani non regnicoli e a cittadini sammarinesi, che si trovino nelle condizioni previste al comma precedente, oltre a contenere tutte le indicazioni specificate nel comma stesso, dovranno essere sempre ratificati dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci;

i) certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza del candidato, dal quale risulti che questi sa leggere e scrivere, od eventuale titolo di studio;

l) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole);

m) ogni altro documento o titolo con il quale il candidato ritenga di poter dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira.

Art. 5. — I concorrenti che risiedano nelle Colonie, nei possedimenti italiani ovvero all'estero, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'articolo 3, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 6. — I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto dispone l'articolo 2 per il requisito dell'età.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Tutti i documenti di cui al precedente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *l*) ed ai due ultimi commi della lettera *h*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nella affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), *h*) ed *i*) dell'articolo 4 insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale, da cui risulti anche il loro stato di famiglia.

Art. 7. — Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 8. — Una Commissione, da nominarsi con successivo decreto, e composta di un referendario, presidente, di un vice referendario e di un revisore capo, membri, formerà la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato designato dal presidente.

Art. 9. — La graduatoria dei vincitori del concorso sarà stabilita tenendo conto dei diritti preferenziali previsti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e dai provvedimenti di estensione ed integrazione, a favore degli invalidi di guerra, di quelli per la causa fascista e di quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli ex combattenti della guerra 1915-18, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 10. — I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova con l'assegno lordo mensile di L. 285,12, comprensivo dell'aumento stabilito col R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e con l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Roma, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Presidente: GASPERINI.

(4285)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 32 posti di sottotenente in S.P.E. nel Corpo del Commissariato aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e le successive sue modificazioni;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e le successive sue modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, col quale sono state approvate le norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;
Vista la notificazione di concorso per 32 posti di sottotenente in servizio permanente nel Corpo del Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, approvata con decreto Ministeriale 11 febbraio 1936;
Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1936, che proroga i termini di scadenza del concorso suddetto;
Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1936, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso anzidetto;
Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati classificati idonei nel concorso bandito per 32 posti di sottotenente in servizio permanente, nel Corpo del Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

Capozza Aldo
Vaccarezza Nino Gio. Batta
Pisano Mario
D'Alfonso Guido
Lo Cascio Manlio
Borgognone Vittorio Nunzio
Todrani Fernando
Loppini Giuseppe
Zampano Giuseppe
Orlandi Ermanno
Romanelli Umberto
Spagna Pantaleo
Convertino Francesco
Di Lella Mario
Melis Federigo
Manasse Ugo
Rossi Brunori Ermelindo
Bertazzoli Cova Pio
Iollo Mario
Turri Elio
Caselli Giulio
Bertini Giuseppe
Bartoloni Sergio
Van den Hende Stefano
Pennisi Salvatore
Bossa Antonio
Minzioni Antonio
Boella Marcello
Magliozzi Roberto
Pittei Roberto
Fiumana Guglielmo
Strambiluti Mario
Baghino Agostino
D'Aniello Mario
Cortigiani Armando
Carino Vincenzo
Politano Gerardo
Janiro Gaetano
Ceci Paride
Tavola Vando
Belli Luigi
Ragone Francesco
Pecoraro Alberto
Balsamo Giovanni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: VALLE.

(3269)

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il bando di concorso pubblicato in data 31 maggio 1935 per la nomina dei medici condotti ai posti resisi vacanti nei comuni di Velletri, Bracciano, Ariccia, Montecompatri, Castelnuovo di Porto, Morlupo, Monteflavio, Saracinesco, Canale Monterano, Campagnano di Roma, Ciciliano, Segni;
Vista la relazione della Commissione esaminatrice del concorso;
Visto l'art. 55 del Regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei ai posti di medico condotto nei comuni di Velletri, Bracciano, Ariccia, Montecompatri, Castelnuovo di Porto, Morlupo, Monteflavio, Saracinesco, Canale Monterano, Campagnano di Roma, Ciciliano, Segni:

1. Piu Mario . . . . con punti 13,416
2. Santese Romeo . . . . » 12,008
3. Argenti Antonio . . . . » 11,833
4. Bugliari Demetrio . . . . » 11,187
5. Palmieri Oreste . . . . » 11,000
6. Vicentini Fernando . . . . » 10,625
7. Felici Girolamo . . . . » 10,500
8. Pitocco Guido . . . . » 10,312
9. Piccoli Federico . . . . » 10,208
10. Azzara Alberto . . . . » 10,008
11. Sarno Paolo . . . . » 9,258
12. Giustizieri Oronzo . . . . » 9,250
13. Massara Filippo . . . . » 9,104
14. Golluscio Giuseppe . . . . » 8,750
15. Magaldi Giuseppe . . . . » 8,646
16. Nardacci Mario . . . . » 8,250
17. De Lellis Giuseppe . . . . » 8,041
18. Evangelisti Crescenzio . . . . » 7,917
19. Cianciarelli Francesco . . . . » 7,687
20. Rusino Giovanni . . . . » 7,500
21. Moretti Luigi . . . . » 6,750
22. Baffa Giuseppe . . . . » 6,750
23. Mariotti Biagio . . . . » 6,666
24. Lacovara Giuseppe . . . . » 6,666
25. Pomarici Pasquale . . . . » 6,520
26. Razzino Antonio . . . . » 6,250
27. Dondini Evaristo . . . . » 6,179
28. Pomodoro Attilio . . . . » 6,041
29. Colangeli Luigi . . . . » 5,833
30. D'Elia Renato . . . . » 5,520
31. Pittoni Mario . . . . » 5,416
32. Ippolito Angelo . . . . » 5,208
33. Romano Luigi . . . . » 5,008
34. Pisani Giuseppe . . . . » 4,854
35. Polazzolo Agostino . . . . » 4,791
36. Cimmino Giuseppe . . . . » 4,708
37. Migliaccio Francesco . . . . » 4,687
38. Conti Silverio . . . . » 4,375
39. Seri Molini Giacomo . . . . » 4,227
40. Piana Giuseppe . . . . » 4,208
41. Tieri Corrado . . . . » 4,166
42. Matronola Mario . . . . » 4,166
43. Pugliano Armando . . . . » 4,166
44. Dinelli Gervasio . . . . » 4,166
45. Mancini Genesio . . . . » 4,166

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia, di cui al bando di concorso 31 maggio 1935, approvata con decreto in data odierna, pari numero;
Viste le designazioni dei candidati per le sedi messe a concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Il sig. Piu Mario è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Ariccia.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia, di cui al bando di concorso 31 maggio 1935, approvata con decreto in data odierna, pari numero;
Viste le designazioni dei candidati per le sedi messe a concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Il sig. Argenti Antonio è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Montecompatri.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia, di cui al bando di concorso 31 maggio 1935, approvata con decreto in data odierna, pari numero;
Viste le designazioni dei candidati per le sedi messe a concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Il sig. Bugliari Demetrio è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Bracciano.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia, di cui al bando di concorso 31 maggio 1935, approvata con decreto in data odierna, pari numero;
Viste le designazioni dei candidati per le sedi messe a concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Il sig. Palmieri Oreste è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Segni.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia, di cui al bando di concorso 31 maggio 1935, approvata con decreto in data odierna, pari numero;
Viste le designazioni dei candidati per le sedi messe a concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Il sig. Felici Girolamo è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Morlupo.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia, di cui al bando di concorso 31 maggio 1935, approvata con decreto in data odierna, pari numero;
Viste le designazioni dei candidati per le sedi messe a concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Il sig. Pitocco Guido è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Canale Monterano.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia, di cui al bando di concorso 31 maggio 1935, approvata con decreto in data odierna, pari numero;
Viste le designazioni dei candidati per le sedi messe a concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Il signor Piccoli Federico è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Campagnano.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia, di cui al bando di concorso 31 maggio 1935, approvata con decreto in data odierna, pari numero;
Viste le designazioni dei candidati per le sedi messe a concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Il sig Vicentini Fernando è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Castelnuovo di Porto.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia, di cui al bando di concorso 31 maggio 1935, approvata con decreto in data odierna, pari numero;
Viste le designazioni dei candidati per le sedi messe a concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Il signor Azzara Alberto è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Ciciliano.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia, di cui al bando di concorso 31 maggio 1935, approvata con decreto in data odierna, pari numero;
Viste le designazioni dei candidati per le sedi messe a concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Il signor Magaldi Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Montefiavio.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia, di cui al bando di concorso 31 maggio 1935, approvata con decreto in data odierna, pari numero;
Viste le designazioni dei candidati per le sedi messe a concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Il signor Nardacci Mario è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Saracinesco.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia, di cui al bando di concorso 31 maggio 1935, approvata con decreto in data odierna, pari numero;
Viste le designazioni dei candidati per le sedi messe a concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Il signor Santese Romeo è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Velletri.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: PRESTI.

(4286)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.